



avv. Anna Losurdo - Lucio Strazziari

avv. Raffaella Veniero - avv. Alessandro Patelli



workshop
La DECISIONE

Mettiamoci alla prova
10 minuti x 10 errori



la DECISIONE cosa non può mancare:

- ◆ intestazione
- ◆ composizione del collegio (conformità col verbale udienza)
- ◆ generalità dell'incolpato, foro di iscrizione ed elezione domicilio
- ◆ capo di incolpazione
- ◆ ricostruzione del fatto
- ◆ fasi del procedimento (apertura del fascicolo date delle comunicazioni e delle notifiche, sunto delle argomentazioni difensive)
- ◆ indicazione dell'udienza dibattimentale e degli eventuali rinvii
- ◆ conclusioni del P.M. (se presente) e del difensore (o dell'incolpato)
- ◆ motivazione
- ◆ dispositivo (con indicazione del termine per proporre impugnazione)
- ◆ luogo e data
- ◆ sottoscrizione

nel caso di sentenza penale:

**può variare la
considerazione del disvalore
dei fatti**

**ma NON possono essere
modificati i fatti storici**




attenzione a ...

corrispondenza

tra i **fatti** posti a base dell'**incolpazione**

e quelli assunti per l'**accertamento** della
responsabilità e la determinazione della
sanzione



lo stravolgimento della incolpazione
= *trasformazione radicale nei suoi elementi essenziali del fatto concreto, sì da pervenire a un'incertezza sull'oggetto dell'addebito da cui scaturisca una reale violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa* (CNF 65/13 - R. Danovi, Il procedimento disciplinare, Milano)

Deve escludersi la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare, allorquando il fatto posto a base della sentenza non abbia il carattere della eterogeneità rispetto a quello contestato, sicchè la nullità del procedimento disciplinare per difetto della specificità della contestazione sussiste nel solo caso in cui vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l'incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando la precisazione delle fonti di prova da utilizzare, né l'individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate. (Il C.N.F., nella specie, ha escluso la nullità della decisione poiché l'incolpato, attraverso l'iter processuale e gli atti contenuti nel fascicolo, aveva avuto piena conoscenza dei fatti addebitati ed era stato pertanto posto in condizione di approntare in modo efficace la propria difesa). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Patti, 12 giugno 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MORLINO), sentenza del 15 settembre 2010, n. 61

Il CNF è abilitato ad integrare una motivazione eventualmente insufficiente e finanche a modificare le ragioni poste a sostegno della decisione impugnata, nonché addirittura ad esplicitare le ragioni di una decisione non sopportata da alcuna motivazione.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98





lo stile non è acqua :-)

- ✓ uso del criterio cronologico per l'esposizione dei fatti
- ✓ uso della numerazione dei paragrafi
- ✓ evitare i periodi lunghi: usare subordinate e incisi
- ✓ evitare ripetizioni e ridondanze
- ✓ preferire forma personale a quella impersonale
- ✓ limitare le citazioni giurisprudenziali



workshop
La DECISIONE

Richiamo verbale
prove tecniche di redazione

L'avv. Carlo Furbetti invia una lettera raccomandata A.R. al collega che assisteva la controparte per sollecitarlo alla definizione della controversia sulle cui condizioni era già intervenuto sostanziale consenso da entrambe le parti.

La Sezione disciplinare, ritenuto che il comportamento dell'avvocato non meriti il proscioglimento, ma neppure giustifichi la irrogazione di una sanzione disciplinare, reputa corretto e rispondente alla sua effettiva rilevanza deontologica ricorrere al ***richiamo verbale***.

DISPOSITIVO DELLA DECISIONE

La Sezione disciplinare,

- ritenuto che il comportamento dell'avvocato, lieve e scusabile rispetto al codice di comportamento dettato dall'art. 19 del Cdf, non giustifichi la irrogazione di sanzione disciplinare,
- visti gli art.52 n.1 lett. b) e 59 della Legge n.247/2012,
- visto l'art. 28 del Reg. CNF n. 2/14,

delibera

il richiamo verbale dell'incolpato avv. Carlo Furbetti, nato il 19.2.1967 Babilonia.